Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 20 maggio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 118 DEL 20 MAGGIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, 1949, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 aprile, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 maggio 1941-XIX.
(1999)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 marzo 1941-XIX, n. 357.

Inclusione nell'ambito del porto di Napoli dei porticciuoli di Santa Lucia e di Sannazzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 luglio 1888, n. 5629, con il quale il porto di Napoli fu inscritto nella prima classe della seconda categoria dei porti del Regno;

Vista la deliberazione 16 febbraio 1940-XVIII con la quale il podestà di Napoli ha chiesto che i porticciuoli di Santa Lucia e Sannazzaro siano considerati parti integranti del porto di Napoli;

Visti i pareri favorevoli 3 dicembre 1937-XVI, 18 ottobre 1938-XVI, 10 settembre 1940-XVIII e 14 settembre 1940-XVIII, espressi rispettivamente dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dal Rettorato provinciale, dall'Ente autonomo del porto e dalla Capitaneria di porto di Napoli;

Visti il testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I porticciuoli di Santa Lucia e di Sannazzaro, attualmente inscritti nella quarta classe della seconda categoria dei porti del Regno, entrano a far parte dell'ambito del porto di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

CALLETTI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 358.

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 agosto 1926-IV, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, che ha modificato le disposizioni stesse;

Visto l'art. 1 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la convenienza di apportare ulteriori modifiche alle norme regolamentari di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia con decreto Ministeriale 23 febbraio 1941-XIX;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, è sostituito il seguente:

« Ogni sede notarile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, da farsi entro tre mesi dalla data in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso Ministero.

« I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni da tale pubblicazione, le loro domande e la quietanza di versamento presso un Archivio notarile distrettuale o sussidiario della tassa di concorso, nella misura di lire 50. La tassa è di lire 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

« Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel più breve tempo possibile all'assegnazione della sede.

« Qualora partecipino al concorso notai rimasti o raggiunti in sopranumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del predetto R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 ».

Art. 2.

Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, è elevato a giorni 90.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 359.

Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio « Gabriele d'Annunzio » di Pescara ad accettare una donazione.

N. 359. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo ginnasio « Gabriele d'Annunzio » di Pescara è autorizzato ad accettare la donazione del materiale scientifico fatta dal prof. Alfredo Polsoni, per la costituzione di un museo di scienze naturali.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX, n. 360.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 360. R. decreto 11 febbraio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze è autorizzato ad accettare il legato di L. 3000 disposto in suo favore dalla signora Emma Pecchioli nei Masieri.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 aprile 1941-XIX, n. 361.

Costituzione in Bari della « Fondazione Unione militare per il IX Corpo d'armata ».

N. 361. R. decreto 3 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, viene costituita in Bari la « Fondazione Unione militare per il IX Corpo d'armata » e viene approvato il relativo statuto organico.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 22 aprile 1941-XIX.

Mobilitazione civile delle Assuntorie delle Ferrovie dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Riconosciuto necessario, per il regolare espletamento del servizio sulle Ferrovie dello Stato, agli effetti della vita, della difesa e della efficienza della Nazione in guerra, assicurare la integrità dei servizi affidati dall'Amministrazione ferroviaria in assuntorie a persone o ad imprese private;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

Le Assuntorie delle Ferrovie dello Stato, comprese nel proprio progetto di mobilitazione civile, affidate a persone o ad imprese private, sono dichiarate mobilitate civili ai sensi della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 290.

(1984)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 aprile 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

L'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 292.

(1985)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1941-XIX.

Mobilitazione civile di n. 17 aziende industriali della Libia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;

Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Le seguenti aziende industriali della Libia sono mobilitate civilmente, ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, a decorrere dal 21 maggio 1941-XIX:

Alvano Enrico - Bertolini Giovanni - Bianchi Feliciano - Carniello Cesare - Ceresa Mario - Chiulli (Eredi) - Cidonio Pietro - Cornia Renzo - Galli Luigi - Graziani Pietro - Loffredo Nicola - Pasquali Giuseppe - Riccio Antonio - Sammartano Ignazio - Sillano Giocondo - Venza Alberto - Viancini Cesare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 335. — D'Elia

(1986)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1941-XIX.
Mobilitazione civile di n. 8 aziende industriali della Libia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Visto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 1085;
Vista la proposta del Ministero dell'Africa Italiana;

Decreta:

Le seguenti aziende industriali della Libia sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX:
Fabbrica di ghiaccio « La Ghiacciaia » di Silvio La Porta di Misurata;
Forno di Giovanni Puccia di Misurata;
Forno di Gennaro Esposito di Misurata;
Molini di Pietro Maia di Misurata;
S.E.I.Z. (Società Elettrica Industriale Zliten);
Molino della S.E.I.Z. di Zliten;
Molino di Anzio e Concetto Ferlito di Homs;
Impresa elettrica S.A.F.E.I.T. di Tarhuna;
Impresa elettrica Ismail el Mabruch di Cussabat.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 334. — D'ELIA

(1987)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 maggio 1941-XIX.
Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli (Firenze) nella Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduta la legge 14 dicembre 1939-XVIII, n. 1922, sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno di 1ª categoria;
Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, n. 2044, che dispone la incorporazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli, con sede in Empoli, nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;
Veduta la deliberazione del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli in data 14 novembre 1940-XIX;
Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze in data 14 novembre 1940-XIX;
Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;
In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 28 novembre 1940-XIX;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli, con sede in Empoli (Firenze), nella Cassa di risparmio di Firenze, disposta con il R. decreto 19 dicembre 1940-XIX, ha luogo alle seguenti condizioni:
1) la Cassa di risparmio di Firenze assume tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto;
2) il personale del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli è liquidato dall'Istituto cessante e riassunto, salvo le eccezioni concordate fra le due aziende, dalla Cassa di risparmio di Firenze.
L'importo delle indennità di liquidazione da corrispondere al predetto personale e le modalità per la riassunzione di esso saranno determinati in conformità delle deliberazioni, indicate nelle premesse, dei competenti organi amministrativi delle due aziende;
3) la Cassa di risparmio di Firenze si impegna di continuare sulla piazza di Empoli il servizio delle operazioni di prestito su pegno già esercitato dal Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(1988)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della ditta Eutimio Alexojannis, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Eutimio Alexojannis, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Eutimio Alexojannis, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Rodolfo Adami.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1941-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società Osmo Dario, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Osmo Dario, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Osmo Dario, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Bruno Benni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

Il Ministro: Ricci

(1950)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 17 corrente, è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, concernente l'aumento del 40 % dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

(1989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

130° Elenco dei decreti Ministeriali emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Decadenza di concessioni minerarie).

Decreto Ministeriale in data 16 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1941-XIX, registro n. 17 Corporazioni, foglio 399, con il quale la Società Anonima Miniere e Fonderie di Zinco « De la Vieille Montagne » è stata dichiarata decaduta dalle concessioni perpetue delle miniere di zinco e di piombo e zinco site in provincia di Bergamo e denominate: « Zambla » (comune di Oltre il Colle); « Monte Zambla e Monte Arera » (comune di Oltre il Colle); « Monte Trevasco » (comune di Parre); « Vedra Pizzadello e Valle Vedra » (comune di Oltre il Colle); « Belloro » (comuni di Gorno e Premolo); « Grina-Golla-Splazzi » (comuni di Gorno, Oneta, Premolo e Oltre il Colle); « Riso » (comuni di Gorno e Oneta); « Casa Conti » (comuni di Gorno, Premolo e Ponte Nossa); « Costa Iels » (comuni di Gorno e Oneta); « Vaccareggio o Cascina Vecchia » (comune di Dossena); « Vallavaggio » (comune di Dossena); « Ortighera-Parina-Lavaggio e Culmine » (comuni di Dossena, Lenna, San Pietro d'Orzio e Moio de' Calvi).

Decreto Ministeriale in data 16 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1941-XIX, registro n. 17 Corporazioni, foglio 400, con il quale la Società Anonima Miniere e Fonderie di Zinco « De la Vieille Montagne » è stata dichiarata decaduta dalle concessioni perpetue delle miniere di zinco e di piombo e zinco site in comune di Iglesias provincia di Cagliari e denominate: « Montecani »; « Monte Agruxau »; « Monte Fenugu »; « Fossa Mucini o San Benedetto »; « Pala Is Luas o Coremò »; « Enna Murta »; « Sa Pala de is Carrogas »; « Pubuxeddu ».

(1998)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1941-XIX - N. 107

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,70
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,475
Id. 3,50% (1902)	73 —
Id. 3,00% Lordo	52,725
Id. 5,00% (1935)	94,125
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id. 5,00% (1936)	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,30
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,925
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,625
Id. Id 5% - Id. 1944	98,425
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,925

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a n. 30 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per lo incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Visti i Regi decreti 25 giugno 1914, n. 702, e 30 ottobre 1924, numero 2042, contenenti speciali norme per l'ammissione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 20 gennaio 1941, n. 95, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, col quale, fra l'altro, è data facoltà, nella prima applicazione del decreto stesso, di indire un pubblico concorso per titoli per la metà dei posti disponibili nel grado 10° dei medici provinciali aggiunti;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista la nota del 18 marzo 1941, n. 9998/1175/2.2.1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza ad indire un concorso per n. 30 posti, costituenti esattamente la metà di quelli disponibili nel ruolo e riservando l'altra metà ai successivi concorsi da indire esclusivamente per i richiamati alle armi, subito dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 30 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica. Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammisione al concorso è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguita in una delle Università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguita entro il 31 dicembre 1925, da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate e dovranno pervenire alla Prefettura della propria Provincia entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Detto limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII, a relative operazioni militari, ed all'attuale guerra.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVIII o nell'attuale guerra;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e, per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 3 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVIII, ed all'attuale guerra, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, limite riportato nelle lettere *b*) e *c*) del seguente comma.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in una delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la inscrizione del candidato al P.N.F., alla G.I.L. o al G.U.F.; l'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV fino al 31 luglio 1939 e nella attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

In caso contrario, si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente

dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. o dal segretario federale all'uopo designato o da uno dei Vice segretari, dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione. Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali, facenti funzioni di segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o di un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri. Il certificato di appartenenza al P.N.S. dei suddetti cittadini residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Saranno, altresì, ritenuti validi i certificati predetti rilasciati dai vice segretari federali facenti funzioni di segretari mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al al 31 luglio 1939-XVII o nella attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/S in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1212.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII o nell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII e nell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) il titolo originale di studio o copia autenticata da Regio notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso, ed il voto riportato nell'esame di laurea;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) certificato dell'ufficiale di stato civile, in carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nella affermativa, se fu concessa l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

12) copia dello stato di servizio, civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

13) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione;

14) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere e anche pubblicazioni, che essi possano ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4 (n. 9).

In ogni caso i titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale, quanto nelle singole materie del corso.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione di documenti indicati nei numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e qualiche che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modifiche in legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro igienista del Consiglio superiore di sanità;

c) del direttore generale o dell'ispettore generale medico capo o di un ispettore generale appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di Università, di cui uno in igiene e l'altro in microbiologia.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, nonchè i Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 dicembre 1939 e nell'attuale guerra, e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939 o nell'attuale guerra, ed infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dal Ministro.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova competerà esclusivamente il rimborso delle spese personali di viaggio, in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 916,98 secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1953)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.